

TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra Candida Costigliola, nata a Pozzuoli (NA) il 12.04.1964 ed ivi residente alla Via Cupa dei Tredici n. 16, (C.F.: CSTCDD64D52G964X), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T) ed Anna Polito (C.F.: PLTNNA58H61F839X) ed presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: [annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it) ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via Guido Reni n. 4;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
- Ufficio Regionale Scolastico per l'Emilia – Romagna, Ambito territoriale di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to, *ope*



*legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Bologna alla Via Guido Reni n. 4;

- Ufficio Regionale Scolastico per l'Emilia - Romagna, Ambito territoriale di Ravenna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Ravenna alla Via di Roma n. 69;

nonché

nei confronti di tutti i docenti, da GM e da GAE, richiedenti l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016-2017 della scuola primaria nella Provincia di Napoli ed, in particolare, nel Comune di Pozzuoli.

FATTO

1. La sig.ra Candida Costigliola è docente di scuola primaria inserita all'interno delle Graduatorie di concorso.

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria, della scuola dell'infanzia e secondaria, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale 0), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 27.08.2015 ed immessa in ruolo



presso l'Istituto Comprensivo "Del Mare" di Marina di Ravenna, una frazione di Ravenna.

Giova, in questa sede, rilevare che, sin dalla sua immissione in ruolo, la docente ha usufruito del congedo per provvedere all'assistenza del padre affetto da grave handicap di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.

2. Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità definitiva in un ambito territoriale, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Tanto premesso, la sig.ra Costigliola, inserita nella fase D) della procedura di mobilità, in data 26.05.2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando:

1) di avere l'esigenza di ricongiungimento con la propria famiglia; 2) indicando, quali preferenze territoriali, 15 ambiti territoriali individuati nella Regione Campania; 3) di essere in possesso del titolo richiesto per l'insegnamento della lingua inglese; 4) di essere in possesso del diploma di sperimentazione e preparazione all'insegnamento nella scuola materna secondo l'indirizzo didattico differenziale del metodo "Montessori"; 5) di avere il padre invalido in possesso della certificazione di cui alla legge n. 104/92.

3. Successivamente, in data 20.06.2016, l'Ufficio Scolastico Provinciale di



Ravenna comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 24 più il riconoscimento di punti 6 per il ricongiungimento con la famiglia nel Comune di Pozzuoli.

4. In data 29.07.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria, che *“per l'anno scolastico 2016/2017 non ha ottenuto il movimento richiesto”*.

5. Pertanto, la ricorrente, in data 10.08.2016, a causa di una gravissima situazione familiare determinata dall'invalidità, ai sensi della L. n. 104/1992, di entrambi i genitori ed, in particolare, in considerazione della circostanza che il padre, sig. Umberto Costigliola, è affetto da handicap con connotazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 legge n. 104/1992, presentava domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria per il Comune di Pozzuoli o, in subordine, per la Provincia di Napoli.

In particolare, la sig.ra Costigliola rappresentava: **1) di usufruire della precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, lettera h del C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2016-2017 atteso che il di lei padre è affetto da handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3 legge n. 104/1992;** **2) di avere l'esigenza di ricongiungimento con il coniuge nel Comune di Pozzuoli;** **3) di avere una figlia di età superiore ai sei anni ma inferiore ai diciotto;** **4) di essere in possesso del diploma di sperimentazione e preparazione all'insegnamento nella scuola materna secondo l'indirizzo didattico differenziale del metodo “Montessori” e del metodo “Agazzi”;** **5) di essere disponibile all'insegnamento della lingua inglese avendone titolo di abilitazione ed all'insegnamento di indirizzo didattico differenziato.**

6. Sorprendentemente, nonostante la sig.ra Costigliola fosse in possesso di



una delle condizioni di precedenza di cui al C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2016-2017, la stessa non otteneva l'assegnazione nella Provincia richiesta.

7. In particolare, da quanto si evince dalla graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale del personale docente della scuola primaria pubblicata con decreto prot. n. 4005/3 del 30.09.2016 del M.I.U.R. – Direzione Generale per la Campania – Ufficio XI – Ambito territoriale per la Provincia di Napoli, la ricorrente risulta collocata alla posizione n. 301 con punteggio 3 (attribuito per la figlia maggiore di anni sei e minore di anni diciotto).

8. Di talchè, la sig.ra Costigliola, in data 03.10.2016, inviava all'Ufficio Scolastico Regionale di Napoli un reclamo evidenziando di usufruire della precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, lett. h) del CCNI del 15.06.2016 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie e chiedendo la revisione del punteggio attribuitole con la maggiorazione di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge nel Comune di Pozzuoli.

Tale richiesta rimaneva, tuttavia, inesitata.

Pertanto, la ricorrente, tenuto conto della circostanza per cui non può esimersi dalla cura e assistenza del padre, presentava un'ulteriore domanda di congedo per gravi e documentati motivi familiari.

9. In data 17.10.2016, con provvedimento prot. n. 4854, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Del Mare" di Marina di Ravenna, collocava la ricorrente in congedo per gravi e documentati motivi di famiglia per il periodo 17.10.2016 al 22.03.2017, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.

Ebbene, la mancata assegnazione provvisoria della ricorrente in uno degli



ambiti o delle sedi richieste nel Comune di Pozzuoli o, in subordine, nella Provincia di Napoli, nonostante la stessa si trovi in una condizione di precedenza rispetto ad altri docenti ai sensi dell'art. 8, titolo IV del CCNI del 15.06.2016, è illegittima e lesiva dei diritti della stessa alla stregua dei seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

**I.** In primo luogo, in ordine al *fumus boni iuris*, occorre osservare che la mancata assegnazione provvisoria su una sede ricompresa fra quelle richieste dalla stessa è assolutamente illegittima atteso che l'Amministrazione resistente non ha, in alcun modo, tenuto conto del titolo di precedenza posseduto dalla sig.ra Costigliola che le avrebbe consentito di ottenere l'assegnazione provvisoria in uno degli ambiti indicati per l'anno scolastico 2016-2017.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, stipulato in data 15.06.2016, venivano concordate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017.

L'art. 7 del detto contratto rubricato "*Assegnazioni provvisorie personale docente*" dispone che "*l'assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i titolari di ambito, indifferentemente per uno dei seguenti motivi: - ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; - gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione; - ricongiungimento ai*



genitori. Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente o successiva all'inizio dell'anno scolastico 2016/17. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della secondaria di primo e secondo grado. Il personale docente assunto ai sensi del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera a) limitatamente all'a.s. 2016/17 può indicare tra le preferenze in subordine alla provincia di cui al precedente comma 2 anche preferenze per altre province della stessa regione se coincidente con quella di inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario, fermo restando il numero massimo di preferenze esprimibili....”

Il successivo art. 8 dispone poi che “Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 8 aprile 2016. Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all'art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I.”.

Per quel che qui interessa, il punto IV della richiamata disposizione riconosce la precedenza nel caso di “IV. ASSISTENZA h) **Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;**”



**tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.**

L'art. 9 del medesimo contratto, al comma 4, stabilisce che *“le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 3”*.

Sul punto, l'allegato 3 del C.C.N.I. del 15.06.2016, disciplina pedissequamente la sequenza operativa delle fasi di utilizzazione ed assegnazione provvisoria prevedendo: le operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno (punti 1-19), le operazioni su posto comune (punti 20-29), le operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia (punti 30 – 37), le operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia (punti 38-41) e le operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia (punti 42-44).

Per ciò che concerne, e relativamente alla posizione giuridica della ricorrente, il punto 43 disponeva **“l'assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 1). Il personale docente beneficiario delle precedenza di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto”**.

Quindi, alla luce del quadro normativo richiamato, appare evidente che, nel sistema delineato dagli art. 7 e 8 del C.C.N.I. del 15.06.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 3, le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2016-2017, sarebbero dovute avvenire seguendo una specifica sequenza operativa e, nell'ipotesi di parità di





condizioni fra i docenti richiedenti l'assegnazione, sarebbero dovuti essere destinatari di sede provvisoria, preliminarmente, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di precedenza di cui al richiamato art. 8 del C.C.N.I. in oggetto.

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione provvisoria sono due: **1) rispetto della sequenza operativa delle fasi di utilizzazione ed assegnazione provvisoria ai sensi dell'allegato 3 del CCNI citato; 2) nell'ambito della medesima sequenza operativa, eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 8 del CCNI richiamato.**

Ebbene, in totale dispregio della normativa richiamata, l'Amministrazione resistente, non ha assegnato provvisoriamente la ricorrente presso una delle sedi richieste non riconoscendo alla stessa, o meglio, non tenendo in alcuna considerazione che il titolo di precedenza dalla stessa posseduto e documentato le avrebbe, senza alcun dubbio, garantito l'assegnazione della sede richiesta per provvedere alla cura e all'assistenza del padre affetto da handicap grave.

In buona sostanza, nel caso di specie, la sig.ra Costigliola, nonostante fosse titolare di un diritto di precedenza ricompreso fra quelli elencati dall'art. 8 del CCNI citato<sup>1</sup>, in evidente violazione di legge, non si è vista assegnare provvisoriamente la sede richiesta per l'anno scolastico 2016-2017.

Diversamente, invece, altri docenti i quali partecipavano anch'essi alle operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra

---

<sup>1</sup> Circostanza, questa, pacifica come si evince dalla documentazione versata in atti e allegata alla domanda di assegnazione provvisoria.



provincia (punto 43), senza alcun titolo di precedenza e – quindi, pur se la loro posizione giuridica, a norma del citato allegato 3, punto 43, fosse peggiore rispetto a quella della sig.ra Costigliola – sono stati assegnati provvisoriamente agli ambiti ed alle sedi richieste dalla ricorrente.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni provvisorie relativi alla scuola primaria e provenienti da una provincia di titolarità diversa da quella per cui hanno chiesto l'assegnazione provvisoria, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al mancato rispetto dei titoli di precedenza.

Nello specifico, **alcuni docenti, privi di condizioni di precedenza sono stati assegnati negli ambiti o nelle sedi richieste dalla sig.ra Costigliola** (es. con provvedimento prot. n. 4005/5 del 10.10.2016 del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono stati assegnati i seguenti docenti privi di condizioni di precedenza: Pianese Teresa Maria Rosaria, provincia di titolarità Genova, assegnata a NA IC 68 Rodinò; Perna Annalisa, provincia di titolarità Verona, assegnata a NA IC Confalonieri; Napolitano Maria, provincia di titolarità Brescia, assegnata a NA IC Console; Cortese Concetta, provincia di titolarità Rovigo, assegnata a Na Pozzuoli 1; con provvedimento del 30.09.2016 del M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sono stati assegnati i seguenti docenti privi di condizioni di precedenza: Salvatore Anna, provincia di titolarità Firenze, assegnata a NA Vanvitelli; Ginestra Elvira, provincia di titolarità Roma, assegnata a NA IC Campo del Moricino; Aruta Rosanna,



provincia di titolarità Roma, assegnata a NA Mameli Zuppetta; Romano Angelina, provincia di titolarità Verona, assegnata a Napoli 69 LI)<sup>2</sup>.

Ma vi è di più.

Invero, non solo numerosi docenti privi di condizioni di precedenza sono stati assegnati provvisoriamente in danno della sig.ra Costigliola la quale è titolare di un diritto prioritario, ma, altresì, molteplici insegnanti sono stati assegnati provvisoriamente negli ambiti richiesti dalla ricorrente, sul posto di sostegno, pur se privi di qualsiasi titolo di precedenza e del titolo di specializzazione.

Difatti, con provvedimento prot. n. 5391 del 18.10.2017, il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto le assegnazioni sul posto di sostegno senza titolo di specializzazione dei seguenti docenti : Rispo Venere, provincia di titolarità Latina, assegnata a Villaricca – Rodari; De Rosa Maria, provincia di titolarità Latina, assegnata a Qualiano 3 – S. Chiara; Petito Domenica, provincia di titolarità Roma, assegnata a Giugliano 4; Canozo Silvana, provincia di titolarità Roma, assegnata a Pozzuoli – I. De Amicis.

Ebbene, tale circostanza dimostra, ancor di più, l'illegittimità della mancata assegnazione provvisoria della ricorrente nelle sedi richieste tenuto conto che la stessa, non solo si trovava in una condizione di precedenza rispetto agli individuati docenti ma è anche in possesso del diploma di sperimentazione e preparazione all'insegnamento nella scuola materna secondo l'indirizzo didattico differenziale del metodo "Montessori" e del

---

<sup>2</sup> Tale elenco risulta meramente esemplificativo dal momento che, come risulta dalla documentazione versata in atti, vi sono anche altri docenti che, privi di condizioni di precedenza, sono stati assegnati provvisoriamente sugli ambiti e le sedi richieste dalla ricorrente.



metodo “Agazzi” che le avrebbe consentito di poter insegnare adeguatamente sul posto di sostegno.

Quindi, va rilevata l’illegittimità della mancata assegnazione provvisoria della ricorrente sia in relazione a tutti i docenti, provenienti da un’altra provincia di titolarità senza titolo di precedenza trasferiti nella Provincia di Napoli ed a tutti i docenti, provenienti da un’altra provincia di titolarità, senza titolo di precedenza e privi dell’abilitazione all’insegnamento del sostegno o di qualsiasi indirizzo differenziato che sono stati assegnati sui posti del sostegno senza titolo di specializzazione.

Invero, nella fattispecie in esame, come già evidenziato in punto di fatto, la sig.ra Costigliola era ed è in possesso di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento e l’applicabilità del diritto di precedenza per genitore affetto da handicap grave ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92, e, quindi, sussistono in capo alla stessa tutte le condizioni per l’assegnazione provvisoria presso un ambito territoriale della Provincia di Napoli, per prestare assistenza al padre gravemente malato.

Nello specifico: **1) il padre della ricorrente, sig. Umberto Costigliola** (ultrassessantacinquenne), come emerge dalla documentazione versata in atti, a causa della sostituzione della valvola aortica e di un tumore alla prostata, con verbali dell’A.S.L. Napoli 2 è stato riconosciuto invalido permanente con inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore e portatore di grave handicap di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 104/1992; **2) nessun altro parente può provvedere all’assistenza del sig. Costigliola** tenuto conto che, come da dichiarazioni versate in atti ed allegate alla domanda di assegnazione provvisoria, il sig. Francesco Costigliola, fratello della



ricorrente, non può provvedere alla cura del padre per esigenze di lavoro e la sig.ra Pesce Giuseppina, coniuge del sig. Umberto Costigliola e madre della ricorrente (ultrassessantacinquenne), è incapace di deambulare e portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. n. 104/1992; 3) **la sig.ra Costigliola**, come emerge dal certificato di residenza versato in atti, **vive stabilmente con i genitori** provvedendo alla loro assistenza; 4) **tutte le suesposte circostanze**, in ossequio alle previsioni del CCNI del 15.06.2016, **sono state regolarmente indicate e comprovate** nella domanda di assegnazione provvisoria.

Alla stregua di quanto detto, emerge evidente l'assoluta illegittimità della mancata assegnazione provvisoria della ricorrente, la quale, nonostante si trovi in possesso di un titolo di precedenza fra quelli indicati dalla normativa in materia, non ha ottenuto il beneficio richiesto.

Sul punto, autorevole giurisprudenza asserisce che *“ai sensi dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, **ha diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La norma, con la sua ampia formulazione, non attribuisce soltanto un diritto al trasferimento da una sede all'altra, ma un più ampio diritto alla sede, che include, oltre al diritto di trasferirsi, il*



*diritto di rimanere nella sede già assegnata nonché quello, che qui viene in rilievo, di rendere stabile e definitiva una sede precedentemente assegnata in via provvisoria” (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sent. n. 504 del 20.02.2014).*

Ed ancora, **“La posizione di vantaggio ex art 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte Cost. ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle finalità perseguite dalla disposizione in esame”** (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 7945 del 27.03.2008).

**Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assoluta illegittimità della mancata assegnazione provvisoria della ricorrente nella Provincia di Napoli per l’anno scolastico 2016-2017, è evidente la lesione dei diritti dalla stessa patiti, atteso che si è vista “scavalcata”, nella procedura di assegnazione provvisoria, da tutti i candidati assegnati in Provincia di Napoli sprovvisti di un titolo di precedenza e dai candidati che, pur non avendo alcun titolo di abilitazione, sono stati assegnati nella medesima Provincia sul sostegno.**

Inoltre, alle considerazioni appena svolte va aggiunto un ulteriore aspetto, dato dalla assoluta illegittimità dell’operato dell’Amministrazione che, a fronte degli errori commessi, in totale violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione nonché dei principi di



economicità ed efficienza della stessa, non ha esitato la richiesta conciliativa della sig.ra Costigliola.

Quindi, in breve, parte convenuta ha: 1) **commesso chiari errori nelle assegnazioni delle sedi provvisorie ai richiedenti pretermettendo l'assegnazione della ricorrente a favore di altri docenti, nella medesima situazione della sig.ra Costigliola, ma privi di titoli di precedenza;** 2) **non ha esitato la richiesta conciliativa della sig.ra Costigliola.**

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è evidente che il *modus operandi* tenuto dalle amministrazioni intime si appalesa del tutto illegittimo; pertanto, è evidente il diritto della sig.ra Costigliola ad ottenere l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016-2017 in una sede scolastica del Comune di Pozzuoli o, in subordine, della Provincia di Napoli.

**II.** Fermo restando quanto detto nel motivo che precede, sempre in ordine al *fumus boni iuris*, giova rimarcare l'illegittimità della mancata assegnazione della ricorrente anche sotto ulteriore profilo laddove, nel procedere alle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria, **l'Amministrazione resistente ha violato il principio di scorrimento dell'ordine di graduatoria.**

Invero, alcuni docenti assegnati provvisoriamente nella Provincia di Napoli, non solo erano privi di alcuna condizione di precedenza, ma, altresì, si trovavano in graduatoria in una posizione deteriore rispetto alla sig.ra Costigliola (es. Pianese Teresa Maria Rosaria, provincia di titolarità Genova, assegnata a NA IC 68 Rodinò, posizione in graduatoria n. 3045; Perna Annalisa, provincia di titolarità Verona, assegnata a NA IC Confalonieri, posizione in graduatoria n. 707; Napolitano Maria, provincia



di titolarità Brescia, assegnata a NA IC Console, posizione in graduatoria n. 1967).

Ciò significa che, in modo del tutto arbitrario ed illogico, l'Amministrazione resistente ha assegnato provvisoriamente alcuni docenti, provenienti anch'essi da province di titolarità diverse da quella per cui è stata domandata l'assegnazione provvisoria, che si trovano in graduatoria ben al di sotto della ricorrente la quale, giova ripeterlo, si trova collocata nella posizione n. 301.

In altri termini, la condotta dell'Amministrazione resistente ha determinato delle evidenti distorsioni nella procedura di assegnazione delle sedi di servizio generando una palese disparità di trattamento ed una violazione del principio costituzionale di eguaglianza fra coloro che, nonostante si trovassero in posizione deteriori rispetto alla ricorrente e fossero privi di alcuna condizione di precedenza, si sono visti assegnare provvisoriamente le sedi richieste dalla sig.ra Costigliola.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (cfr. T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale*





*della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).*

Alla stregua di quanto detto, è evidente il diritto della sig.ra Costigliola ad essere assegnata provvisoriamente in una delle sedi dalla stessa indicate per l'anno scolastico 2016-2017.

**III.** Sotto diverso ed assorbente profilo, va rilevata anche l'illegittima attribuzione del punteggio nei confronti della ricorrente laddove l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha omesso di attribuire alla sig.ra Costagliola ulteriori punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge.

Invero, secondo quanto disposto dall'allegato I, punto II, lett. a) del C.C.N.I. del 15.06.2016, “per ricongiungimento al coniuge, ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o figli”, vengono riconosciuti punti 6.

Ebbene, nella fattispecie in esame, nonostante la ricorrente avesse dichiarato nella domanda di assegnazione provvisoria di voler beneficiare del punteggio per il ricongiungimento con il coniuge nel Comune di Pozzuoli, l'Amministrazione resistente non le ha attribuito alcun punteggio aggiuntivo.

Pertanto, è evidente che alla ricorrente spettino ulteriori punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge che, sommati ai 3 che già detiene per la



figlia, le consentirebbero di essere posizionata in graduatoria in una posizione ben superiore rispetto a quella che occupa attualmente.

#### **IV. *Sul periculum in mora***

Nella fattispecie in esame, oltre al prospettato *fumus boni iuris*, sussiste altresì anche il *periculum in mora* laddove la mancata assegnazione provvisoria della ricorrente in una delle sedi richieste ha arrecato alla stessa, senza alcun dubbio, un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, occorre premettere che il periodo di congedo richiesto dalla ricorrente per poter provvedere all'assistenza del padre portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992 termina il 22.03.2016, data in cui la ricorrente dovrebbe trasferirsi a Ravenna presso la scuola assegnatele avendo usufruito interamente del termine biennale legislativamente previsto. Ebbene, è evidente che, se così fosse, la ricorrente subirebbe un danno irreparabile visto che non potrebbe più prendersi cura del padre gravemente malato a causa di un tumore alla prostata e cardiopatico e per cui la ricorrente, come emerge dalle dichiarazioni in atti, risulta essere l'unico soggetto in grado di fornirgli assistenza.

Difatti, non solo il padre della sig.ra Costigliola è affetto da una patologia invalidante, ma anche la madre della ricorrente, sig.ra Giuseppina Pesce, si trova in uno stato patologico che non le consente di provvedere all'assistenza del marito né di provvedere, autonomamente, alla cura della propria persona.

Nello specifico, la sig.ra Giuseppina Pesce, è portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 a causa di una "*vasculopatia aterosclerotica polidistrettuale con gravi deformità articolari e funzioni*



*cognitive compromesse e grave deficit visivo ad entrambi gli occhi” e la sua condizione psico-fisica peggiora col passare del tempo.*

Invero, come si evince dai certificati medici prodotti, la madre della ricorrente, a causa delle patologie di cui è affetta, ha sviluppato un forte deficit dell’equilibrio che la costringe a stare allettata ed una forte depressione reattiva per la quale non può essere lasciata da sola in casa.

Invero, la documentazione depositata in atti, attesta lo stato di decadimento cognitivo della stessa e dalla quale emerge la circostanza che, allo stato attuale, la sig.ra Pesce non risulta autonoma negli atti del vivere quotidiano e che, pertanto, ha bisogno di un’assistenza continua e costante; assistenza che, come innanzi detto, può essere garantita solo dalla figlia, odierna ricorrente.

Tale aspetto risulta di carattere dirimente, dal momento la mancata adozione dell’invocato provvedimento d’urgenza finirebbe con aggravare ulteriormente lo stato di salute di altri due soggetti, che, come visto, necessitano di una assistenza continua e quotidiana che può essere assicurata solo dalla presenza della sig.ra Costigliola.

Sul punto, in un recente caso, è stato riconosciuto che *“l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. **La lontananza in particolare dal coniuge e dalla madre, che assiste, portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/92 comporta per la ricorrente l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare**”* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).

Ma vi è di più.



Invero, anche la figlia minore della ricorrente è affetta da una patologia che non le permette di vivere serenamente la propria quotidianità e che rende indispensabile la presenza della madre, soprattutto in considerazione della circostanza per cui si tratta di un minore.

In particolare, la sig.ra Cimmino Angela, figlia della ricorrente, a seguito di un improvvisa perdita di coscienza in data 23.09.2014 veniva ricoverata presso il P.O. “S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli ed operata per l’asportazione di un ematoma cerebrale che si era formato.

In seguito a questo intervento, ed ad ulteriori approfondite analisi che si erano rese indispensabili, è stato scoperto che la figlia della ricorrente è affetta da una rara forma di epilessia a causa di una mutazione genetica che, ad oggi, ancora non è stata specificamente individuata e trattata dai medici che la tengono in cura.

Ebbene, ciò detto, non vi è alcun dubbio che la mancata assegnazione della ricorrente nel Comune di Pozzuoli o, comunque, nella Provincia di Napoli arrechi alla stessa notevoli danni in quanto la costringerebbe a trasferirsi in una città che dista circa 800 km dalla sua residenza o, addirittura, la costringerebbe a lasciare il lavoro atteso che è impensabile che la sig.ra Costigliola lasci la figlia sola in queste condizioni di salute.

A tal proposito, il giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi in un caso simile a quello in esame, non ha mancato di rilevare che “nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l’invocato provvedimento d’urgenza. L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale,



familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni" (cfr. Trib. Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Ed ancora, *"pare sussistere anche il periculum in mora, giacchè l'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva alla pesante incidenza di un trasferimento a 800 km dal luogo di residenza sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente, la quale pare essere l'unica vera fonte di sostentamento della famiglia"* (cfr. Tribunale di Mantova, ordinanza del 24.10.2016).

Ebbene, tale aspetto non può apparire non meritevole di considerazione, e soprattutto, di tutela, dal momento che la ricorrente, a causa di tutte le soprasvolte considerazioni, è evidentemente impossibilitata a lasciare i propri familiari altrimenti non sarebbe stata costretta a richiedere, immediatamente dopo la sua immissione in ruolo, un congedo che dura da quasi due anni e che le ha portato una riduzione cospicua dello stipendio.

Peraltro, giova altresì considerare che, come comprovato in atti, la sig.ra Costigliola non gode di ottima salute in quanto è stata dichiarata invalida al 47 % con decreto dell'A.S.L., atteso che la stessa soffre delle seguenti patologie: gozzo nodulare in tiroide di Hashimoto, mesopatia operata per asportazione nodulo, cefalea, scoliosi idiopatica con rachialgia e lombosciatalgia, anchilosi rachide lombare. (cfr. documentazione versata in atti).

Invero, è innegabile che le condizioni climatiche presenti in Emilia Romagna non possono che amplificare le problematiche di deambulazione della sig.ra Costigliola, la quale, come detto, è affetta da una forma grave di anchilosi e, quindi, è impossibilitata a spostarsi in maniera agevole.



A ciò va aggiunto che, come adeguatamente certificato in atti, la descritta sintomatologia di cui risulta affetta la ricorrente può con ogni probabilità aggravarsi a seguito del trasferimento della stessa presso una nuova e così distante sede lavorativa.

Non può, insomma, dubitarsi, che la disposta assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno in capo alla ricorrente e che la stessa, dunque, non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere nella fattispecie il *periculum in mora* ed il conseguente diritto della ricorrente, dunque, ad essere assegnata provvisoriamente presso una delle sedi richieste che le consenta di poter provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Costigliola Candida, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### SI CONCLUDE

affinché codesto Tribunale di Ravenna, Sez. Lavoro e Previdenza, rigettata ogni avversa istanza Voglia così provvedere:

- In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente, in virtù della precedenza di cui all'art. 8 del C.C.N.I. del 15.06.2016, ad essere assegnata provvisoriamente presso una delle sedi scolastiche indicate dalla stessa nella domanda di assegnazione provvisoria scorrendo l'ordine di preferenza indicato e, comunque, partendo da una sede scolastica nel



Comune di Pozzuoli;

- e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, in virtù della precedenza di cui all'art. 8 del C.C.N.I. del 15.06.2016, di provvedere all'assegnazione provvisoria della ricorrente presso una delle sedi scolastiche indicate dalla stessa nella domanda di assegnazione provvisoria scorrendo l'ordine di preferenza indicato e, comunque, partendo da una sede scolastica nel Comune di Pozzuoli;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nella graduatoria per le assegnazioni scuola primaria per A.s. 2016-2017 pubblicata in data 30.09.2016, di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento al coniuge;

- e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere al riconoscimento di ulteriori 6 punti aggiuntivi per il ricongiungimento con il coniuge nella graduatoria per le assegnazioni scuola primaria per A.s. 2016-2017 pubblicata in data 30.09.2016.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è soggetta ad un contributo unificato di euro 259,00.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Anna Polito

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Anna Polito ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori



della sig.ra Candida Costigliola, giusta procura in calce al presente atto

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria in una delle sedi dalla stessa indicata in domanda in virtù del titolo di precedenza dalla stessa posseduto di cui all'art. 8, punto IV, lett. h) del C.C.N.I. del 15.06.2016 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie nonché l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere ulteriori 6 punti per il ricongiungimento con il coniuge nella graduatoria per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie della scuola primaria pubblicata in data 30.09.2016 dal M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

- l'art. 7 del C.C.N.I del 15.06.2016 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie prevede la possibilità per numerosi docenti di presentare domanda di assegnazione provvisoria;

- ciò implica che tutti i docenti, da GM e da GAE, richiedenti l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016-2017 della scuola primaria nella Provincia di Napoli ed, in particolare, nel Comune di Pozzuoli sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser assegnata al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati;

**RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del





procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata, in vicende identiche a quella di specie, dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

Affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Anna Polito

